SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1130)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1978

Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, ha emendato la legge 10 dicembre 1973, n. 804, ripristinando — tra l'altro — la promozione « alla vigilia » di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, adeguandone l'applicabilità al contesto giuridico definito dalla stessa normativa sulla dirigenza militare.

A causa della mancata validità retroattiva delle disposizioni della predetta legge n. 187 del 1976, si è verificata l'esclusione di alcuni ufficiali (poche unità) dal beneficio della promozione in questione poichè raggiunti dai limiti di età nel periodo compreso tra le date di decorrenza delle due leggi n. 804 del 1973 e n. 187 del 1976.

Per eliminare l'inconveniente riferito e porre rimedio ad una evidente ingiustizia, appare opportuno « coprire » il periodo durante il quale la norma non ha operato.

Si propone, pertanto, che la ripristinata promozione « alla vigilia » operi dal 6 gennaio 1974 (data di soppressione del beneficio con legge n. 804 del 1973) anzichè dall'11 maggio 1976 (data di entrata in vigore della legge n. 187 del 1976).

Il disegno di legge praticamente comporta oneri assai modesti in quanto riguarda ufficiali che già beneficiano della legge n. 336 del 1970 e che percepiscono, pertanto, il trattamento economico del grado superiore; la modifica proposta muove in definitiva da ragioni equitative alle quali corrispondono naturali aspirazioni di prestigio da parte degli ufficiali interessati al provvedimento stesso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di " a disposizione " ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di " a disposizione " ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.